

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 4 DEL 27.02.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Valle Martella -Zagarolo (Rm) il 17 febbraio 2024;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- letta ed esaminata la separata relazione a firma del CDR;
- lette ed esaminate le separate relazioni a firma dei giudici arbitri;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- a) tenuto conto dell'art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- b) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- c) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisione Giudice Sportivo Nazionale FPI n. 13 del 2015) in ordine all'atteggiamento posto in essere dai tecnici;

CONDANNA

Il tecnico Giorgio Marinelli, della ASD Olympic Boxe Gym, alla sanzione della sospensione di mesi 3 (90 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Valle Martella - Zagarolo (Rm) in data 17 febbraio 2024, ed in particolare:

"a seguito della squalifica della propria assistita Gallo, causa tre richiami, in evidente disaccordo con la decisione, tirava una boccetta di acqua verso l'arbitro Fabio Angileri, lo offendeva con epiteti ^^ pezzo di merda.... Ti rompo il culo – scendo sei un pezzo di merda ^^ e cercava di salire sul ring per aggredirlo, fatto per fortuna impedito grazie all'intervento del tecnico Giancarlo Marinelli e del servizio di sicurezza".

Fatti accertati in Zagarolo (Rm) a far data dal 17 febbraio 2024.

CONDANNA ALTRESI'

Il tecnico Giancarlo Marinelli, della ASD Olympic Boxe Gym, alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Valle Martella - Zagarolo (Rm) in data 17 febbraio 2024, ed in particolare:

"a seguito della squalifica della propria assistita Gallo, causa tre richiami, in evidente disaccordo con la decisione, offendeva unitamente al tecnico Giorgio Marinelli l'arbitro Fabio Angileri, con epiteti ^^ pezzo di merda.... Ti rompo il culo – scendo sei un pezzo di merda ^^ Rimasto nella zona circostante il ring continuava a protestare contro l'arbitro."

Fatti accertati in Zagarolo (Rm) a far data dal 17 febbraio 2024.



Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini